

URBANISTICA
ABUS. 4

Roma, 14 LUGLIO 1977

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE
Direzione Generale
del Demanio Marittimo e
dei Porti

Div. XVII Sez. I
Prot. n. 51710627
A.24.7

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
AI CONSORZI AUTONOMI DEI PORTI DI
GENOVA NAPOLI CIVITAVECCHIA
AGLI ENTI AUTONOMI DEI PORTI DI
TRIESTE SAVONA PALERMO

OGGETTO: Legge 28 gennaio 1977, n. 10 - Norme per l'edificabilità
dei suoli. Applicazione al demanio marittimo. -

Carabinieri con
avviso di sequestro
e, p.c. AL PROVVEDITORATO AL PORTO DI
VENEZIA

CIRCOLARE
TITOLO DEMANIO MARITTIMO
N.169

Si fa seguito alla circolare n. 168 Serie II titolo demanio
marittimo in data 13 maggio 1977, riguardante l'argomento.

Gli ultimi tre comma dell'art. 15 della legge in oggetto pre-
vedono quanto segue:

In caso di costruzioni sul demanio marittimo eseguite senza la
concessione del Comune od in totale difformità dalla stessa, lo stes-
so Comune dovrà promuovere l'acquisizione gratuita al demanio dello
Stato di dette opere.

Se però le medesime contrastino con rilevanti interessi urbani
stici ed ambientali il Comune ordinerà al costruttore la demolizio-
ne, da effettuarsi entro sessanta giorni.

In caso di mancata esecuzione dell'ordine, il Comune provvede-
rà alla demolizione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del
costruttore.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla conces-
sione comunale, dovranno esser demolite a spese del concessionario.

Nel caso in cui le opere difformi non possano esser rimosse
senza pregiudizio dalla parte conforme, il Comune dovrà interessare
lo Stato perchè applichi una sanzione pari al doppio del valore della
parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione comunale.

E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di
somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di
concessione comunale; l'art. 17 della legge citata prevede altresì

8

gravi sanzioni penali a carico dei trasgressori.

Le disposizioni dell'art. 15 citato si applicano alle opere costruite sul demanio marittimo senza la concessione comunale e non alle opere costruite sullo stesso demanio in violazione alle norme del Codice della Navigazione, allorchè le opere stesse siano in regola con la concessione comunale.

In detti casi, le Capitanerie di Porto dovranno procedere nei confronti degli abusi ai sensi degli artt. 54 e 1161 Cod. Nav.

Nei casi invece di opere abusive costruite in violazione sia alle norme del Codice della Navigazione e sia alle disposizioni della legge 28 gennaio 1977, n. 10 l'acquisizione gratuita al demanio dello Stato delle opere stesse potrà aver luogo soltanto se le medesime non contrastino con interessi marittimi in genere ed attinenti al pubblico uso del mare in specie.

Qualora tale contrasto esista, le Capitanerie di Porto, previe le opportune intese con i Comuni, applicheranno le disposizioni contenute negli artt. 54 e 1161 Cod. Nav.

L'applicazione della sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità della concessione comunale può aver luogo soltanto se le opere conformi alla concessione comunale siano altresì conformi alla concessione demaniale marittima sempre che l'Amministrazione Marittima ritenga opportuno addivenire ad un provvedimento di sanatoria e l'istruttoria per il mantenimento delle opere abusive abbia dato esito favorevole.

In caso contrario la Capitaneria di Porto, previe le opportune intese con il Comune, procede ai sensi degli artt. 54 e 1161 Cod. Nav.

Le Capitanerie di Porto debbono comunicare ai Comuni le occupazioni abusive rilevate sul demanio marittimo dopo la entrata in vigore della legge ed invitare gli stessi ad adottare, previe intese con loro, i provvedimenti previsti dall'art. 15 della legge citata. In particolare le proposte di acquisizione allo Stato di opere abusive e di sanzioni pecuniarie a carico degli innovatori abusivi debbono essere dai Comuni rivolte alle Capitanerie di Porto, che provvederanno, se nulla osti, ad inoltrarle alle Intendenze di Finanza.

Tutti i Comuni costieri dovranno altresì essere invitati dalle Capitanerie di Porto a comunicare alle medesime le opere abusive da essi rilevate sul demanio marittimo.

Per la repressione dell'abusivismo sul demanio marittimo questo Ministero confida in una costante ed efficace collaborazione tra Capitaneria di Porto e Comuni Costieri.

Si prega di assicurare.

Per Copia conforme
IL PRIMO DIRIGENTE

De Martini

IL MINISTRO
F.to RUFFINI

